



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 60

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: D.Lgs. n. 97/16 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 42/16, si rileva che sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8.6.16 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**.

Si sottolinea in particolare che il decreto sopraindicato prevede all'art. 3 **che la disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013 si applica in quanto compatibile agli Ordini professionali**. Al tempo stesso l'art. 4 dispone una sorta di **"clausola di flessibilità"** che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. **Si prevedono in particolare modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli Ordini e Collegi professionali.**

Il provvedimento stabilisce all'art. 13 che i soggetti che ricoprono un ruolo politico all'interno degli Ordini professionali a livello centrale o territoriale dovranno pubblicare sui loro siti istituzionali nella sezione "Amministrazione Trasparente" solo le entrate derivanti dalla carica ricoperta e non più lo stato patrimoniale complessivo.

Il provvedimento ha abrogato inoltre le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.

Ciò detto, l'ANAC con delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva sospeso il termine del 31 marzo 2016 entro il quale gli Ordini professionali avrebbero dovuto sanare le irregolarità riscontrate inerenti alla normativa sulla trasparenza e più in generale alla normativa sulla prevenzione della corruzione contenuta nella legge 190/2012 e **aveva affermato che tale termine era sospeso fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del D.Lgs. n.**



FNOMCeO

Il Presidente

33/2013.

Si segnala inoltre che nella seduta del 18 maggio 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato lo schema di Piano nazionale anticorruzione 2016. Una parte speciale dello stesso è dedicata agli Ordini e Collegi professionali (All. n. 1). **L'ANAC ritiene applicabile, in via diretta, agli Ordini e ai Collegi professionali la normativa in materia di contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.** L'ANAC rileva, pertanto, che gli Ordini "siano tenuti all'adozione di un PTPC, PTTI, codice di comportamento, alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, al rispetto dei divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs.39/2013 e agli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013". **L'ANAC nel suddetto Piano nazionale anticorruzione 2016 chiarisce che "deve ragionevolmente riconoscersi la possibilità per gli Ordini di piccole dimensioni di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano applicati alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee".**

Con riferimento alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione l'ANAC sottolinea che **"tenuto conto che il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno all'ente (analogamente a quanto avviene per l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato), nelle sole ipotesi in cui gli Ordini/Collegi o i Consigli nazionali delle professioni siano privi di dirigenti, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché questi sia privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere".**

Pertanto gli Ordini provinciali che su indicazione del Ministero della Salute (All. n. 2) avevano individuato nella figura del Consigliere Segretario il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) **dovranno invece attenersi alle sopraindicate indicazioni dell'ANAC.**

Si sottolinea comunque che l'art. 42 del D.Lgs. n. 97/16 (Disposizioni transitorie) dispone che i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, **tra i quali sono inseriti gli Ordini professionali**, "si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**".

Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582